



**Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'**
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena



SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina n. 224 del 30/11/2018.

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI DOMICILIARI AGLI ANZIANI DEL COMUNE DI MELDOLA NEI GIORNI FESTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, co. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 MEDIANTE TD NEL MEPA DI CONSIP SPA A FORMULA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FORLI' (FC) – CIG. Z4625ED98D.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria determina n. 140 del 26/06/2018 con la quale si disponeva la proroga, per il periodo 01.07.2018/30.11.2018 del Contratto REP. N. 3307 del 25/02/2014 stipulato con FORMULA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in 47122 Forlì (FC) alla Via Monteverdi n. 31, relativo al **servizio di trasporto e consegna pasti domiciliari** agli anziani dei Bertinoro, Forlimpopoli e Predappio, nonché, limitatamente alle giornate di domenica e festivi, agli anziani del Comune di Meldola;

Ricordato che la suddetta proroga era stata disposta per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio con le seguenti modalità:

- assunzione diretta del servizio da parte dei Comuni di Bertinoro, Forlimpopoli e Predappio per il proprio territorio,
- esecuzione del servizio relativo al Comune di Meldola mediante adesione alla Convenzione Intercent- ER *“Pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4”*, in estensione ai servizi principali per i quali l'Istituzione ha già aderito alla predetta convenzione;

Atteso che i suddetti Comuni hanno effettivamente provveduto nei termini sopra detti dal mese di settembre scorso mentre non è andata a buon fine l'attivazione del servizio tramite la succitata convenzione regionale essendo sorti dubbi sulla possibilità che tale particolare servizio possa rientrare tra quelli che la Convenzione disciplina;

Preso atto che l'Agenzia Regionale Intercent-er è in procinto di attivare una convenzione relativa a servizi di *“facchinaggio e trasloco”* e che è al vaglio di questa Amministrazione la possibilità di aderire a tale convenzione, una volta efficace, ovvero di attuare nuove modalità organizzative;

Ritenuto, nel suddetto contesto, di affidare il servizio nelle more di tali determinazioni e quindi in via precauzionale per un periodo massimo di anni uno, ma con la precisa clausola che questa

Istituzione possa recedere dal contratto con un semplice preavviso nel caso fosse possibile provvedervi a mezzo convenzioni CONSIP SPA o INTERCENT-ER ovvero venisse esperita apposita gara;

Dato atto che è stata all'uopo interpellata FORMULA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. la quale si è detta disponibile ad eseguire il servizio per il tempo strettamente necessario, alle medesime condizioni del contratto in scadenza ma con l'adeguamento del costo a kilometro da € 1,43 a € 1,48 oltre IVA, in dipendenza del ritiro da parte dell'Istituzione dell'automezzo a suo tempo concesso in comodato d'uso per l'espletamento del servizio di cui trattasi;

Prevista in € 3.824,52 oltre IVA 22% la spesa, inclusa ogni opzione come si seguito dettagliato:

- € 1,48/Km oltre IVA x presunti 31 km/giorno x gg. 62 = € 2.844,56 oltre IVA.
- € 200,00 oltre IVA per eventuale variante in aumento contenuta entro il quinto d'obbligo,
- € 779,96 oltre IVA per eventuale proroga tecnica di mesi tre;

Visto il Decreto Legislativo **18 aprile 2016 n. 50** così come modificato dal decreto legislativo **19 aprile 2017 n. 56**, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;*

Dato atto:

- **che a norma dell'art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014 n. 90**, (introdotto con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114), **come recentemente modificato dall'art. 1, comma 501, lettere a) e b), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016)**, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, **a decorrere dal 1° gennaio 2016, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;**

- **che a norma dell'art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, tra l'altro, è confermato che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

- che, in ogni caso, in base alla vigente normativa c.d. *“Spending review”*, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia, (ad eccezione delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 della Legge 135/2012, per le quali sono previste specifiche modalità), le P.A. diverse da quelle statali centrali e periferiche, sono tenute ad effettuare gli acquisti con una delle seguenti modalità:

- ricorrendo alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;

- ricorrendo agli Accordi Quadro di cui all'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;

- ricorrendo alle convenzioni concluse dalle centrali di committenza regionali di cui all'articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;

• ricorrendo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, (giusto art. 1, comma 502 lettera c), Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208), al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici), fermi restando gli obblighi previsti all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Dato atto, altresì, che, in riferimento alla sopra richiamata normativa in materia di Spending review, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti l'acquisizione in oggetto:

- **non rientra** tra le categorie di beni e servizi individuate con il D.P.C.M. 11/07/2018 con le rispettive soglie di valore al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in ottemperanza al disposto dell'art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014;
- **non rientra** tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, co. 7 del D.L. n. 95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile per le quali sussistono specifici obblighi di centralizzazione;

Visto che per il servizio in oggetto alla data odierna non risultano attivi:

- convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388,
- convenzioni concluse da INTERCENT-ER di cui all'articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007),
- Accordi Quadro di cui all'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010)

comparabili sulla base dei parametri tipologici e qualitativi e quindi tali da potervi ricorrere o utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipula del contratto;

Dato atto che a quanto sopra viene dato valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis, secondo periodo della Legge n. 488/1999 coordinato con l'art. 1 del D.L. n. 168/2004;

Visto che nella fattispecie di cui al presente provvedimento, trattasi di approvvigionamento di entità, il cui importo è di gran lunga inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria **ex art. 35, comma 1, lettera c)** del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 209.000,00 per il che non risultano ad esso applicabili tutte le norme dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che l'Art. 36 del succitato Decreto Legislativo dispone che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti sotto soglia devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di cui agli **Articoli 30, comma 1** (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, nonché di rotazione degli inviti e degli affidamenti oltreché in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese), **34** (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e **42** (Conflitto di interesse);

Dato atto che, a norma del medesimo art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli Art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" e 38 "Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza" e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è data facoltà alle stazioni appaltanti, per

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamato il Par. 3.7 della deliberazione del Consiglio di A.N.A.C. n. 206 del 1 marzo 2018 (pubblicata in G.U. n. 69 del 23/03/2018.) recante l'**aggiornamento** al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 **delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"**, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

Considerato, nell'esposto quadro, utile ed opportuno confermare l'affidamento alla succitata FORMULA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. essendo non conveniente una gara di appalto sia per il tempo occorrente che per l'esiguità del valore contrattuale e tenuto altresì costo del grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto, giacché la Cooperativa in parola ha sinora svolto il servizio con puntualità ed affidabilità e ne conosce ogni risvolto, e della competitività del prezzo che viene sostanzialmente confermato rispetto a quello del contratto in scadenza e che risulta in linea con i costi di mercato;

Ritenuto inoltre che nel presente caso il ricorso all'operatore uscente abbia carattere eccezionale per le ragioni già sopra espresse, nell'attesa che vengano definite le modalità di esecuzione del servizio a lungo termine;

Visto che l'entità economica del presente acquisto è superiore alla soglia di Euro 1.000,00 talché risulta obbligatorio provvedervi ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 1, comma 502, lettera c) Legge di stabilità n. 208/2015;

Dato atto che pertanto, con lettera di invito prot. n. 00008605 del 26/11/2018, è stata avviata la TRATTATIVA DIRETTA n. 712475 in data 26/11/2018 sul portale elettronico MEPA di CONSIP SPA nell'ambito del Bando "*Servizi di Logistica*", con FORMULA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. la quale, entro il prescritto termine, ha confermato la propria offerta pari ad € **2.844,56 oltre IVA 22%**;

Atteso che, in relazione all'accertamento dei requisiti di legge prescritti per l'affidamento dei contratti pubblici, l'affidatario ha provveduto a rendere le dichiarazioni di legge circa il possesso dei requisiti di ordine morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltreché di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica, a CONSIP s.p.a., all'atto della domanda di abilitazione al Bando "*Servizi di Logistica*" del MEPA;

Che, sulla base della suddetta dichiarazione saranno effettuate, prima della stipula del contratto, le verifiche di cui al D.P.R. n. 445/2000 con l'acquisizione dei seguenti certificati:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena e Rimini in ordine alla idoneità professionale dell'operatore economico, oltreché all'assenza, in capo ad esso, di procedure concorsuali in atto;
- Casellario ANAC da cui non risultano annotazioni riservate;

Che è stato acquisito il D.U.R.C. regolare on line Numero Protocollo INAIL 12528374 valido sino al 16/02/2019;

Richiamato il Par. 4.2.2 della deliberazione del Consiglio di A.N.A.C. n. 206 del 1 marzo 2018 (pubblicata in G.U. n. 69 del 23/03/2018.) recante l'**aggiornamento** al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 **delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"**, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

Ritenuto, sulla base delle succitate linee guida, di disporre l'aggiudicazione e la stipula del contratto contenente la clausola che prevede, *in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta nonché l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto*;

Visto che per il servizio in oggetto non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e che il costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il presente contratto:

- è stato acquisito, in modalità Smart, il CIG (Codice Identificativo gara) **Z4625ED98D**,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" c.m.,
- l'art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

Visto il Regolamento di Gestione dell'Istituzione;

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti

- 1) Di affidare il **servizio di trasporto e consegna pasti domiciliari nei giorni di domenica e festivi**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'*Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*, a seguito di trattativa diretta n. 712475 del 26/11/2018, esperita con procedura telematica nel M.E.P.A. di CONSIP s.p.a., a **FORMULA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.** con sede legale in 47122 Forlì (FC) alla Via Monteverdi n. 31 (P. IVA 02122480409), **agli stessi patti e condizioni**, per quanto applicabili, del contratto REP n. 3307 del 25/02/2014, per un costo complessivo previsto in **€ 3.044,56 oltre IVA 22%, come di seguito dettagliato:**
 - € 1,48/Km oltre IVA x presunti 31 km/giorno x gg. 62 = € 2.844,56 oltre IVA.
 - € 200,00 oltre IVA per eventuale variante in aumento contenuta entro il quinto d'obbligo;
- 2) Di dare atto che il servizio viene affidato per il periodo di anni uno a decorre dal 01/12/2018, ma che l'Istituzione si riserva di interrompere il rapporto anche prima di tale data, qualora si realizzassero le ipotesi in narrativa;

- 3) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida 4 come aggiornate con deliberazione del Consiglio di A.N.A.C. n. 206 del 1 marzo 2018,
 - è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
- 4) Di dare altresì atto che la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi € **3.714,36 IVA 22% inclusa**, trova copertura sui BB.PP. 2018/2019 dell'Istituzione come segue:
- € 462,23 IVA inclusa sul B.P. 2018,
 - € 3.252,13 IVA inclusa sul B.P. 2019;
- 5) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
- 6) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG (in modalità Smart) è il seguente: **Z4625ED98D**,
 - il codice CUP non è obbligatorio;
- 7) Di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Anna Di Tella;
- 8) Di attestare:
- il rispetto delle Disposizioni di cui all'art. 16-bis della L. 241/1990, all'art.42,comma_2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013,
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 9) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina per mezzo del Documento di Stipula generato nel MEPA di CONSIP SPA, a seguito della TRATTATIVA DIRETTA, secondo le regole di E-procurement;
- 10) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all'Albo Pretorio dell'Istituzione,
 - nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013;
- 11) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell'ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto **non è soggetto al monitoraggio** presso l'Osservatorio dei contratti pubblici essendo **di valore inferiore ad € 40.000,00** ai sensi dell'art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell'Avcp in data 29/04/2013 "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006".

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella



**Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'**
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena



SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina n. 224 del 30/11/2018

AVENTE AD OGGETTO

**SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI DOMICILIARI AGLI ANZIANI DEL
COMUNE DI MELDOLA NEI GIORNI FESTIVI - AFFIDAMENTO
DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, co. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016
MEDIANTE TD NEL MEPA DI CONSIP SPA A FORMULA SOLIDALE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FORLI' (FC) – CIG.
Z4625ED98D.**

IL DIRETTORE

In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a complessivi € **3.714,36 IVA inclusa**, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa trova copertura nel Bilancio annuale 2018 dell'Istituzione come segue:

- per € 462,23 al Capitolo U132F9 Articolo 0003, Impegno contabile n. 439/2018
- per € 3.252,13 al Capitolo U132F9 Articolo 0003, Impegno contabile n. 80/2019

Meldola, 30/11/2018

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio dell'Istituzione il giorno ____**12/12/2018**____.

Meldola, 12/12/2018

La Responsabile Amministrativa
F.to Dott.ssa Anna Di Tella